

L'imposta di Bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I) per l'importo forfettario di €45,00

Rep. n. 8746

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI FOGGIA
(codice fiscale N. 00374200715)

CONTRATTO DI APPALTO A SEGUITO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA".

C.I.G.: 86855663CE

IMPRESA: AXA S.R.L.

IMPORTO ANNUALE CONTRATTO: €. 430.860,74 oltre IVA

L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di marzo, nella sede degli Uffici Centrali dell'Amministrazione della Provincia di Foggia, siti in Piazza XX Settembre - Palazzo Dogana, innanzi a me Dott. Giacomo Scalzulli, Segretario Generale della Provincia di Foggia, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, autorizzato dalla legge alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa, nell'interesse della Provincia di Foggia, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si sono costituiti:

1) La Provincia di Foggia, con sede legale a Foggia in Piazza XX Settembre, 20 avente partita I.V.A. 00374200715, rappresentata dal Dott. Giovanni D'Attoli, nato a Troia il 27/06/1955, Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Ambiente della Provincia di Foggia, giusta decreto del Presidente della Provincia di Foggia n.6 del 15/04/2021, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che

rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267, comma 3, lettera c), che elegge domicilio presso il proprio Ufficio e che sottoscrive il presente atto mediante dispositivo per la firma digitale rilasciata da Aruba PEC con validità fino al 17/02/2024;

2) L'Impresa "AXA S.R.L." avente sede legale in Viale M. Chiatante, 9 – 73100 Frazione: Loc. Masseria Fontanelle Lecce (LE), iscritta nel registro delle imprese di Lecce, numero di iscrizione e codice fiscale 02285190753, repertorio economico amministrativo (REA) n. LE-152543, rappresentata dal Sig. Corvaglia Giampiero nato l'11/08/1957 a Lecce (LE) e residente in Via Corte dei Romiti, 6 – 73100 Lecce (LE), che interviene ed agisce nel presente atto in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Impresa "AXA S.R.L." che sottoscrive mediante dispositivo per la firma digitale rilasciata da Aruba PEC con validità fino al 17/02/2024.

Le parti hanno chiesto, previa dichiarazione di essere in possesso della piena capacità giuridica, il mio ministero per la stipula del presente contratto, al quale premettono:

- Che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 344 del 03/03/2021, rettificata e integrata con determinazione n. 457 del 23.03.2021 della Provincia di Foggia, Settore Mobilità e Trasporti, è stata autorizzata la S.U.A. all'espletamento della procedura aperta, attraverso la piattaforma telematica, per l'affidamento in concessione del "Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici esistenti nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti della Provincia di Foggia, ai sensi del DPR 74/2013 codice CVP 71631000, per la durata massima di 4 anni, con eventuale proroga di anni 1 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, dell'importo complessivo a base di gara di € 598.417,70, IVA esclusa;
- che con Determinazione del Dirigente del Settore Appalti, SUA, Contratti ed Espropri n. 1377 del 06/10/2021, si è stabilito di aggiudicare, in attuazione dell'art. 33, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, a seguito di regolare procedura aperta, l'affidamento in concessione del

“Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici della Provincia di Foggia”, all’Impresa “AXA S.R.L.”, che ha offerto un ribasso percentuale del 28,00%, su un importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 598.417,70, per un importo totale di aggiudicazione di € 430.860,74, oltre IVA;

- il concorrente aggiudicatario ha indicato, per l’assolvimento dei requisiti economici, finanziari e tecnici di cui è carente, l’impresa ausiliaria “NUOVA SALENTO ENERGIA” con sede legale in Lecce, via Umberto I,13;

- che con determinazione n.59 del 19/01/2022 del Dirigente del Settore Appalti, SUA, Contratti ed Espropri della Provincia di Foggia, esecutiva ai sensi di legge, è stata dichiarata l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione citato, a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara (art.32, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016);

- che l’aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 a tutti i controinteressati, tramite PEC, in data 07/10/2021 con prot. n. 49308;

- che l’aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 all’aggiudicatario, tramite PEC, con prot. n. 49311 in data 07/10/2021;

- che il termine dilatorio per la stipula del contratto è scaduto il 11/11/2021 e, successivamente alla presentazione di ricorso al TAR della Puglia, sede di Bari, da parte di una ditta concorrente avverso l’aggiudicazione in favore del concessionario qui costituito del servizio oggetto del presente contratto, la medesima ditta ha prodotto istanza al Giudice adito in data 10.02.2022, perché prenda atto della rinuncia al ricorso medesimo;

- che, ai fini della certificazione antimafia dell’Impresa “AXA S.R.L.”, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011, è stata fatta richiesta di informativa alla Banca dati Nazionale Antimafia (BDNA), tramite il sistema SICEANT, il 08/05/2021 con protocollo d’ingresso n. 111892;

- che, ai fini della presente stipula contrattuale, è stato, altresì, acquisito per l'impresa "AXA S.R.L." il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), on line, con validità fino al 16/06/2022;
- che ai fini della certificazione antimafia della Ditta Ausiliaria "NUOVA SALENTO ENERGIA", ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011, è stata fatta richiesta di informativa alla Banca dati Nazionale Antimafia (BDNA), tramite il sistema SICEANT, il 08/05/2021 con protocollo d'ingresso n. 111912;
- che, ai fini della presente stipula contrattuale, è stato, altresì, acquisito per l'impresa "NUOVA SALENTO ENERGIA." il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), on line, con validità fino al 03/06/2022;
- che in data 01/03/2022, Prot. n. 11184, l'impresa "AXA S.R.L." – Appaltatrice, ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 1 del DPCM n. 187/91;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra l'Amministrazione Provinciale di Foggia e l'impresa aggiudicataria, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula il presente contratto:

Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Provincia di Foggia, denominata *Provincia* nel prosieguo del presente atto, rappresentata dal Dott. Giovanni D'Attoli, in esecuzione degli atti precedentemente citati, ed in esito alla procedura di gara esperita in data 30/07/2021, assegna all'impresa "AXA S.R.L." denominata Concessionaria nel prosieguo del presente atto, rappresentata dal Sig. Corvaglia Giampiero, che accetta, l'affidamento del servizio in concessione in oggetto citato e descritto nei documenti contrattuali di cui al successivo art. 2 (due).

Articolo 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e concorrono a determinare il contenuto i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto,
- Offerta economica,
- Offerta tecnica,
- Documento Valutazione Rischi,
- Piano operativo di sicurezza presentato dalla Concessionaria e relativo alle proprie scelte autonome e alle responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento,

2. I documenti innanzi elencati, seppur non materialmente allegati al presente contratto, ad eccezione di quelli di cui infra, sono pienamente conosciuti dalle parti e vengono dalle stesse sottoscritti e conservati in atti. In particolare, ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis del D. Lgs. n.50/2016: *“il capitolato speciale di appalto, l'offerta tecnica e l'offerta economica vengono allegati al presente atto sotto le lettere “A”, “B” e “C”;*

Articolo 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo contrattuale annuo dell'affidamento del servizio in concessione ammonta a € 430.860,74 (euroquattrocentotrentamilaottocentosessanta/74) al netto dell'I.V.A.;

Articolo 4 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. La Concessionaria si impegna ad eseguire le operazioni connesse al servizio secondo le norme della buona tecnica e, comunque, a regola d'arte.

2. Il servizio sarà espletato così come previsto dalle disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, conformemente al Regolamento, alla D.G.R. n. 1399/2018, DPR 74/2013, e al D. Lgs. 192/05, come modificato dal D.Lgs. 311/06 vigenti in materia e secondo quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

3. Il concessionario, ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. n.50/2016 e conformemente a quanto

dichiarato in gara, è obbligato ad utilizzare, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti e tutte le relative risorse e mezzi necessari, di cui egli è carente e che sono specificati nel contratto di avvalimento stipulato con l'impresa ausiliaria "NUOVA SALENTO ENERGIA."

Articolo 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita in 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Il contratto di concessione potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso di sopraggiunte disposizione normative a livello nazionale, regionale o Provinciale.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice per una durata pari a non oltre anni 1. In tal caso l'impresa appaltatrice è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. (Art.4 del Capitolato Speciale)

Articolo 6 – PENALI IN CASO DI RITARDO

1. La Concessionaria è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e di espletamento del servizio, contenute nel Capitolato, nelle norme e provvedimenti nello stesso richiamati e nei restanti atti di gara.
2. Per il caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte ferma restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto nei termini previsti dal capitolato, la Concessionaria, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestatale, in un termine stabilito dalla stazione appaltante ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla stazione appaltante e/o da privati a causa dell'inadempimento, è tenuto al pagamento di una penale, in misura giornaliera compresa tra lo 0,03 e 0,10 per cento dell'ammontare netto contrattuale complessivo.

3. Per ogni inadempienza lieve non giustificata sarà applicata una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.
4. In caso di inottemperanza grave alle disposizioni del Capitolato od in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, sarà applicata una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 20.000,00 fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.
5. In particolare, in caso di mancato raggiungimento del numero di ispezioni annuali indicate in sede di offerta, la Provincia applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni giorno aggiuntivo necessario al raggiungimento del suddetto numero di ispezioni.
6. Per ogni inadempienza in qualunque modo derivante dall'attività, la Provincia applicherà una penale con la sola formula della contestazione dirigenziale previa richiesta di giustificazioni da fornire entro dieci giorni.
7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale d'importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.
8. L'importo relativo all'applicazione della penale, quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, sarà escusso, successivamente all'adozione del provvedimento stesso, direttamente sulla prima liquidazione utile e, ove la stessa sia incapiente, dalla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dal concessionario entro 30 giorni.

Articolo 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La riscossione delle entrate derivanti dall'esecuzione del servizio in concessione avverrà su conto corrente postale dedicato, intestato alla Provincia di Foggia.
2. I trasferimenti delle entrate alla Concessionaria saranno effettuati dalla Provincia con

cadenza bimestrale in misura dell'aggio offerto, relativamente agli introiti del costo dei bollini ed eventuali ravvedimenti, ispezioni e sanzioni .

3. Le sanzioni non riscosse saranno oggetto di recupero crediti da parte di questo Ente, per cui la liquidazione della parte spettante all'Impresa appaltatrice sarà depurata dalle spese per recupero crediti.

4. La Concessionaria, a scadenza bimestrale posticipata, dovrà produrre apposito rendiconto sintetico delle attività , ripartite per tipologia , ispezioni accertamenti ecc..

5. La Provincia si obbliga a riversare alla Concessionaria del servizio, quanto spettante, su presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa appaltatrice.

6. L'aggio spettante è calcolato sull'effettivo riscosso, sulla base dell'aggio offerto in gara;

7. Le fatture, emesse a norma di legge, verranno liquidate a seguito di accertamento della regolarità contributiva.

8. Le fatture non regolari saranno restituite a cura dell'Ufficio competente e si provvederà alla liquidazione solo a seguito della regolarizzazione della documentazione o del predetto DURC.

9. Con tale pagamento l'Impresa appaltatrice s'intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dalla Provincia per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, ad eccezione della sola I.V.A., la cui applicazione sarà calcolata nella misura dovuta, in ottemperanza alle specifiche disposizioni legislative vigenti al momento dell'emissione della fattura.

10. I ritardi nei pagamenti non danno diritto all'Impresa appaltatrice di richiedere lo scioglimento del contratto, né di interrompere il servizio.

11. La Provincia, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Impresa

appaltatrice cui siano stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

12. Nessun importo potrà essere versato dagli utenti direttamente alla Concessionaria ed ai suoi incaricati, i quali, a nessun titolo potranno o dovranno riscuotere dette somme, costituendone la violazione una causa di risoluzione del contratto.

13. La Concessionaria assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dalla Concessionaria come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche. La Concessionaria si obbliga a comunicare alla Provincia eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n.136;

14. I codici da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente appalto sono: C.I.G. N. 86855663CE (Codice Identificativo Gara);

15. Le fatture devono essere intestate nel seguente modo: Provincia di Foggia, C.F.00374200715, Settore Mobilità e Trasporti della Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre, n. 20, 71121 Foggia e devono riportare l'indicazione dei seguenti elementi:

- il Codice Univoco Ufficio della Provincia di Foggia: 4YBLX3,
- il C.I.G. N. 86855663CE (Codice Identificativo Gara),
- il conto corrente dedicato e codice IBAN completo,
- gli estremi del contratto d'appalto,
- la dicitura: scissione dei pagamenti (*art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633*);

Articolo 8– CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Foggia.
2. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, l'Impresa appaltatrice non avrà diritto di sospendere il servizio, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute, ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al direttore dell'esecuzione del contratto.
3. La Concessionaria, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio concesso o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare all'Impresa appaltatrice.

Articolo 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo restando il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è facoltà della Provincia risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Concessionaria, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per la Provincia, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Concessionaria nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato,

associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. (art. 21 Capitolato Speciale d'Appalto);

2. La Concessionaria è sempre tenuta al risarcimento dei danni alla stessa imputabili;
3. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come interpretata ed integrata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010 n.217;
4. La Concessionaria, i subappaltatori ed i subcontraenti qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura di Foggia.

Articolo 10 – RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

1. La Provincia restituisce alla Concessionaria la cauzione provvisoria presentata in sede di gara secondo quanto previsto dall'articolo 93, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Articolo 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del presente contratto di appalto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
2. E' ammessa la cessione del corrispettivo d'appalto nel rispetto dell'articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
3. Nell'ipotesi di cessione del corrispettivo dell'appalto i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il C.I.G. N. 86855663CE (Codice Identificativo Gara) e ad anticipare i pagamenti all'Impresa appaltatrice mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. I conseguenti movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti tra la Provincia ed il cessionario sono, quindi, sottoposti alla disciplina di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n.

136.

Articolo 12 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO**DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

1. La Concessionaria, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 105, comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si obbliga per sé e per eventuali imprese subappaltatrici a trasmettere alla Provincia, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. Il pagamento degli stati di avanzamento è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva della Concessionaria e dei subappaltatori;
2. Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, la Concessionaria si obbliga, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo:
 - a) a dimostrare a qualsiasi richiesta della Provincia, che essa adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo ed ai rapporti di lavoro che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori;
 - b) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperative, anche nei confronti dei soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. La Concessionaria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. La Concessionaria si obbliga al rigoroso rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste dalla vigente normativa. I suddetti

obblighi vincolano la Concessionaria anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse;

3. La Concessionaria è responsabile, nel rapporto intercorrente con la Provincia e per essa con il Dirigente stipulante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Provincia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Concessionaria per l'esecuzione del servizio, nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 13 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLODI CAUZIONE

DEFINITIVA

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la Concessionaria, come sopra rappresentata, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, presenta la garanzia fideiussoria n.2022/13/6620068 rilasciata in data 28/02/2022 da "Italiana Assicurazioni" con sede in Via Traiana, 1B - 20149 Milano (MI), Agenzia Lecce Tasselli, dell'importo di € 62.043,96 (euro sessantaduemilazeroquarantatre/96), tenuto conto del ribasso del 28,00%.

2. L'importo della suddetta cauzione risulta ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n.50/2016, essendo la Concessionaria in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

Articolo 14 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la Concessionaria assume la responsabilità di danni a persone e a cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo;
2. A tale scopo la Concessionaria è in possesso di polizza assicurativa C.A.R. n.0761/07/0001730 del 13/05/2021 rilasciata da "Italiana Assicurazioni - sede legale in Via Traiana, 1B – 20149 Milano (MI) – Agenzia Lecce Tasselli. Tale polizza.

Articolo 15 – SUBAPPALTO

1. Sulla base di quanto dichiarato dalla Concessionaria in sede di offerta non intende sub concedere i servizi in concessione.

Articolo 16 – DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

1. A tutti gli effetti del presente contratto la Concessionaria elegge domicilio in Foggia presso la sede della Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre, 20 impegnandosi a mantenerlo per tutta la durata del contratto.

Articolo 17 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE REGOLAMENTARI

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti contraenti, come sopra rappresentate, si riportano alle disposizioni di cui ai seguenti dettati normativi:
 - D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
 - D.M. 19 aprile 2000 n.145;
 - Linee guida A.N.A.C.;
 - D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora vigenti ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 216 e dall'art. 217, comma1, lettera u) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e, in subordine, alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 18 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile tecnico del Contratto, nominato dalla Concessionaria è l'ing. Giovanni Mantovano, nato a Lecce il 03/11/1973 (art. 17 Capitolato Speciale d'Appalto)

Articolo 19 – REGISTRAZIONE FISCALE

1. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, essendo le prestazioni in esso contenute soggette ad I.V.A. mediante modalità telematica.

Articolo 20 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese del presente contratto (bolli, diritti di segreteria, imposta di registrazione ecc.), nessuna esclusa od eccettuata, vengono assunte dalla Concessionaria che, per lo scopo, ha effettuato il versamento in data 25/02/2022, di €.2.250,00 (eurodue miladuecentocinquanta/00) a mezzo di bonifico bancario intestato a "Provincia di Foggia – Servizio Economato" sul conto corrente avente codice IBAN n. IT37U03069 15730 10000 0300001 presso Istituto Bancario Intesa San Paolo, sede di Foggia.

2. Si allegano al presente contratto:

- a) Capitolato speciale di appalto,
- b) Offerta economica;
- c) Offerta tecnica.

E richiesto, io Segretario Generale dell'Amministrazione Provinciale di Foggia, ho ricevuto questo atto composto di 16 (sedici) pagine in formato elettronico, ne ho dato lettura ai componenti, con esclusione dei documenti che ne costituiscono parte integrante per avermi gli stessi dichiarato di averne preso esatta conoscenza in precedenza, i quali interpellati lo hanno dichiarato conforme alla loro comune volontà, lo accettano, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

PER LA CONCESSIONARIA AXA S.R.L.

SIG. CORVAGLIA GIAMPIERO

(Sottoscrizione apposta mediante dispositivo di firma elettronica digitale ai sensi dell'art.

21 del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale convalidato

da timbro digitale ai sensi della normativa CNIPA). Sottoscrizione con dispositivo Aruba PEC S.p.A. con validità fino al 17/02/2024.

PER LA PROVINCIA DI FOGGIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE

DOTT: GIOVANNI D'ATTOLI

Sottoscrizione con dispositivo di firma digitale rilasciata da Aruba PEC S.p.A. con validità fino al 17/02/2024.

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GIACOMO SCALZULLI

Sottoscrizione con dispositivo di firma digitale rilasciata da Aruba PEC S.p.A. con validità fino al 18/07/2022 (Sottoscrizione apposta mediante dispositivo di firma elettronica digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa CNIPA)